

TI_GERICHTE 39.2018.1 vom 13. Oktober 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-10-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2018.1_d20151013

FR: TI_GERICHTE 39.2018.1 du 13 octobre 2015

IT: TI_GERICHTE 39.2018.1 del 13 ottobre 2015

Regeste

Ordine di restituzione confermato. Atti trasmessi alla Cassa perché, una volta passata in giudicato la sentenza, si pronunci in merito alla domanda di condono. Obbligo di collaborare

Erwägungen

E. 49

Laf, relativo all'importo massimo dell'assegno: " L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps: a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9'150.-; b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6'100.-; c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3'050.-. Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2) Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate. (cpv. 3)" Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell'assegno integrativo, rinvia alla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps). 2.3. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, la copertura dei costi generali e gli importi supplementari per ogni figlio a carico previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps). Se, nell'ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell'unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d'intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps). Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (art. 5 Laps). Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell'unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps). L'art. 6 Laps regola il reddito computabile: " Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi: a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT; b) ... c) ... d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull'assicurazione militare federale del 19 giugno 1992; f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.-- per l'abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.-- per una persona sola, CHF

20'000.-- per una coppia (coniuge o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.-- per ogni figlio minorenni o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell'unità di riferimento. (cpv. 1) Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2) Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3) Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4).” La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l'alloggio (art. 7 Laps). Ai sensi dell'art. 8 Laps: " La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese: a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata; b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. a LT; c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. c LT; d) gli alimenti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. b e) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. e LT versati da persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro; g) i premi ordinari per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell'importo del premio medio di riferimento; h) i premi per l'assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate. i) ... j) ... (cpv. 1) Le spese di cui all'art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti sino ai seguenti importi: a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.; b) per i debiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, l'importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)” L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio: " La spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo di: a) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla legislazione composte da una persona: sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola b) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla legislazione composte da due persone sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi c) per le unità di riferimento importo riconosciuto composte da più di due dalla legislazione sulle prestazioni persone: complementari all'AVS/AI per i coniugi maggiorati del 20% (cpv. 1) Se una persona che non fa parte dell'unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l'alloggio viene dedotta la quota parte imputabile al convivente (cpv. 2).” L'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l'importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di Fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di Fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI (cifra 2). 2.4. Per quel che riguarda la soglia d'intervento Laps, nel Messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016 il Consiglio di Stato ha proposto la seguente modifica: " Adeguamento delle soglie d'intervento Laps con modifica della scala di equivalenza e estensione limite di età del figlio per l'assegno di prima infanzia L'adeguamento delle soglie d'intervento Laps attraverso la modifica delle scale di equivalenza Le scale di equivalenza sono uno strumento importante per l'erogazione delle prestazioni di complemento, a garanzia del fabbisogno familiare o di una determinata spesa, contemplate dal nostro sistema di sicurezza sociale. Con l'aumentare del numero dei membri, una famiglia necessita di maggiori risorse per avere lo stesso tenore di vita. Nelle prestazioni sociali per determinare il fabbisogno suppletivo per ogni membro

supplementare, ci si basa sulle cosiddette «scale di equivalenza». L'importo per la prima persona è calcolato come valore di riferimento, i coefficienti per la determinazione degli importi per le persone aggiuntive sono ridotti e variano a dipendenza della prestazione sociale o legge di riferimento. Il reddito non deve infatti aumentare in modo lineare, perché una famiglia con più persone realizza dei risparmi rispetto a una persona singola, segnatamente perché condivide alloggio e beni di consumo (economie di scala). Così, una famiglia di quattro persone non ha bisogno di spendere quattro volte di più di una persona che vive da sola per raggiungere lo stesso tenore di vita. La soglia d'intervento Laps, che richiama le disposizioni previste dalla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, è applicata per la determinazione delle prestazioni armonizzate: indennità straordinarie di disoccupazione per ex-indipendenti, assegno integrativo e assegno di prima infanzia. Inoltre, è utilizzata per determinare il reddito disponibile massimo (RDM) nella riduzione individuale dei premi (RIPAM). Si precisa che l'assistenza ha e manterrà una soglia d'intervento differente, più bassa rispetto alle altre prestazioni sociali di complemento, in linea con le disposizioni previste dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS). In termini finanziari, la differenza attuale tra la soglia d'intervento Laps e quella dell'assistenza sociale è rilevante, superiore al 40% a partire dalle 4 persone. L'attuale riferimento nella Laps alle disposizioni valide per le PC AVS/AI pone alcuni problemi, poiché la tipologia dei beneficiari è differente. Il Consiglio di Stato ritiene che una differenza nella soglia di intervento tra le prestazioni Laps, segnatamente per gli assegni integrativi e di prima infanzia, e l'assistenza sociale debba essere confermata, in quanto quest'ultima prevede anche prestazioni speciali aggiuntive al fabbisogno di base. Tuttavia il divario attuale e la progressione prevista dalla Laps a partire dalla seconda e successiva persona devono essere riviste al fine di mantenere sia una coerenza interna tra le prestazioni sociali cantonali, sia per tenere conto degli studi recenti elaborati a livello nazionale sul costo dei figli. Le nuove soglie d'intervento sono esplicitate nel nuovo art. 10 cpv. 1 Laps. Tale adeguamento rende superfluo l'attuale art. 10 cpv. 2 Laps. La tabella sottostante presenta le nuove soglie di intervento determinate dalla modifica della scala di equivalenza. La modifica prevista mantiene invariato il valore per la persona sola e va a ridurre gli importi a partire dalle unità di riferimento di due persone (-129 fr./anno), in modo più marcato per unità di riferimento più grandi, a causa della progressione inferiore del costo dei membri supplementari rispetto alla scala di equivalenza attuale. Le nuove soglie d'intervento Laps rimangono sensibilmente superiori, di circa il 30%, rispetto a quelle previste per l'assistenza sociale. Questa modifica non comporta quindi trasferimenti di costi all'assistenza sociale poiché si limita a ridurre la soglia di intervento Laps.

Nuova di	Differenza 2016-17 (fr./anno)	Attuali soglie di UR intervento 2016	DMENSIONE	Attuale scala di equivalenza (fr./l'anno)	Nuove soglie di intervento 2017	scala di equivalenza (fr./l'anno)
1	17 441	1,00	17 441	1,00	0 2 26 161	
1,50	26 032	1,49	-129 3 35 312	2,03	32 434	
1,86	-2 878 4 44 462	2,55		37 330	2,14 -7 132 5	

E. 50

561	2,90	42 209	2,42	-8 352 6 56 661
3,25	47 087	2,70	-9 574 7 59 711	3,42 51
966	2,98 -7 745	Per ogni membro	3050	0,17 4'879
0,28	1'829	supplementare	L'attuale art. 10 cpv. 3 Laps	esplicita il principio in virtù del quale i limiti Laps sono adeguati contemporaneamente (cioè nello stesso

momento) a quelli della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI e nella misura (cioè in percentuale) dell'incremento deciso dall'autorità federale per queste prestazioni federali. In virtù di tale normativa, per evitare che i limiti Laps fossero adeguati a quelli delle prestazioni complementari, è finora stato necessario prevederlo esplicitamente nella Laps stessa, e meglio con l'art. 37 Laps. Si ritiene che il principio di tale automatismo debba essere rivisto e che la competenza di determinare se i limiti Laps devono o meno essere adeguati debba essere conferita al Consiglio di Stato, ciò che consentirebbe all'Esecutivo di disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari. È così abrogato l'attuale art. 10 cpv. 3 Laps, rispettivamente nel nuovo art. 10 cpv. 2 Laps si esplicita la delega al Consiglio di Stato. Il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps comporta un adeguamento dell'attuale art. 49 cpv. 1 Laf che determina l'importo massimo erogabile a titolo di assegno integrativo. Ritenuto come tale (attuale) normativa rinvia alle soglie d'intervento per i figli definite dalla Laps, modificando le soglie Laps (con il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps) ma volendo lasciare invariati i massimali di assegno integrativo – allo scopo di evitare un trasferimento di costi sulle prestazioni assistenziali – occorre così modificare l'art. 49 cpv. 1 Laf, prevedendo esplicitamente in tale normativa le soglie d'intervento per i figli, e meglio:

Numero di figli	Massimale per figlio in fr. (all'anno)
figlio	9'150 2 figlio
6'100 4 figlio	9'150 3 figlio
	6'100 Ogni ulteriore figlio
	3'050 Nel contempo, allo

scopo di consentire al Consiglio di Stato di disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari, anche per gli importi massimi di assegno integrativo si introduce la delega al Consiglio di Stato tramite il (nuovo) art. 49 cpv. 3 Laf. Questa modifica consente un risparmio lordo di 6.3 milioni per il Cantone, segnatamente con la riduzione della spesa per assegni integrativi e di prima infanzia." Il 20 settembre 2016 il Gran Consiglio ha accettato la modifica proposta ed ha così riformulato l'art. 10 Laps: " 1. La legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 è modificata come segue: Art. 10 1La soglia d'intervento corrisponde alla somma di a) per il titolare del diritto: fr. 17'441.--; b) per la prima persona supplementare dell'unità di riferimento: fr. 8'591.--; c) per la seconda persona supplementare dell'unità di riferimento: fr. 6'402.--; d) per la terza persona supplementare dell'unità di riferimento: fr. 4'896.--; e) per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell'unità di riferimento: fr. 4'879.--. 2 Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate. 3 Abrogato." L'entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2017. La modifica legislativa è stata accettata in votazione popolare il 12 febbraio 2017 (cfr. Foglio Ufficiale n. 16 del 24 febbraio 2017 pag. 1626 da cui risultano una partecipazione al voto del 44,82%, 50'001 voti favorevoli e 45'309 contrari). 2.5. Secondo l'art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA. Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria, " Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo amministrativo competente o su domanda dell'utente (cpv.1). L'organo amministrativo competente effettua: a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2) L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3) Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4) L'adeguamento delle prestazioni interviene: a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l'evento all'origine della revisione; b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l'evento all'origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente; c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)." L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che: " Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. (cpv. 1) Qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l'obbligo di informare l'organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2)" In proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che: " È considerato cambiamento rilevante: a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente; b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento." 2.6. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce: " La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1) Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2) La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3). I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4)." Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all'art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26). Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps: " L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite." Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari. 2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68). Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso

(RCC 1989 p. 547). È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000). Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.). Questo concetto è stato pure ripreso dall' art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.). 2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che, e come sopra esposto (cfr. consid. 2.3.), per determinare l'ammontare dell'assegno integrativo a cui ha diritto un assicurato deve essere innanzitutto stabilito il reddito disponibile residuale. Infatti il diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate sorge se il reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps). Secondo l'art. 10a Laps, la situazione finanziaria al momento dell'inoltro di una domanda di prestazioni deve sempre essere accertata. I dati già dichiarati al fisco sono, in ogni caso, utilizzati come ausilio prezioso (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 12). Di conseguenza il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps), viene fissato tenendo conto della situazione finanziaria dell'unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps). Nella presente fattispecie la Cassa ha chiesto alla ricorrente la restituzione degli assegni integrativi da lei già incassati nei mesi da aprile a settembre 2016, dopo essere venuta a conoscenza del fatto che quest'ultima, in quel periodo, ha esercitato un'attività lavorativa in qualità di cameriera ai piani presso il _____ di _____ (cfr. doc. 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 4a, 4b.). Sia i ricorrenti nel reclamo, sia il rappresentante in sede ricorsuale hanno, in sostanza, contestato la modalità di conteggio della prestazione, e più precisamente quest'ultimo ha affermato che: " (...) in realtà, a nostro giudizio, nella specifica situazione della ricorrente, non è possibile procedere alla valutazione del reddito da lavoro, computandolo su base annua, poiché si viene a creare una condizione non realistica della situazione. Tale reddito invece, va determinato e conteggiato unicamente per l'importo effettivamente percepito, vale a dire per la soma di CHF 9'606 e di conseguenza, riconteggiando la prestazione, si determina una alcuna di reddito con il mantenimento del diritto all'AFL. (...)" (cfr. doc. I) Chiamato a pronunciarsi in merito, il TCA ribadisce innanzitutto in questa occasione che ai fini del calcolo, gli importi devono essere rapportati su base annua, ritenuto che la lacuna di reddito Laps- la quale determina l'importo annuo dell'assegno sulla base del quale viene stabilito l'importo mensile di diritto- corrisponde al fabbisogno annuo dell'unità di riferimento, in

considerazione dei redditi e delle spese (cfr. consid. 2.4, dove i valori soglia sono calcolati annualmente; STCA 39.2010.4-5 del 15 settembre 2010; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017). 2.9. Riguardo all'affermazione del patrocinatore della ricorrente, secondo il quale andrebbe preso in considerazione il reddito effettivamente percepito, pari a Fr. 9'606.--, e non quello calcolato su base annua anche per il fatto che la ricorrente, nel periodo prima e dopo questo lavoro, non ha percepito alcun reddito (cfr. doc. I, pag. 3), la Cassa ha giustamente precisato, nella sua risposta del 20 febbraio 2018 che "(...) come gli assegni sono si riconosciuti su base annua, è altrettanto vero che ogni cambiamento rilevante comporta una successiva valutazione, che nuovamente stabilisce un diritto riportando per dati concreti disponibili su scala annuale. Questo, è chiaro, solo per i mesi interessati da detto cambiamento. Sull'arco del medesimo anno, possono esservi dei mesi di diritto e altri no (...)" (cfr. doc. III). Nei periodi in cui l'assicurata non ha svolto l'attività, l'amministrazione non ha dunque conteggiato il reddito. Il patrocinatore della ricorrente sostiene inoltre anche che "(...) la presente autorità d'appello, tramite la Camera di diritto tributario, sul principio dell'annualizzazione del reddito, e nell'ambito di una controversia in materia di imposizione alla fonte, ha già avuto modo di pronunciarsi in due occasioni (SCDT 80.2016.260 con il rinvio anche alla 80.97.00172) sancendo il principio del periodico/ non periodico, tramite il quale si include e/o si esclude l'annualizzazione del reddito (...)" (cfr. doc. I). Nella sentenza sopra citata, la Camera di diritto tributario si è in effetti, con riferimento proprio al principio dell'annualizzazione del reddito, espressa come segue: "(...) 2.3.2. Questa Camera ha già avuto modo di stabilire che, per il calcolo dell'imposta alla fonte dei lavoratori non domiciliati, l'annualizzazione del reddito conseguito dal lavoratore che beneficia di un permesso di 90 o di 120 giorni ha un senso, e deve quindi essere intrapresa, solo quando il contribuente eserciti in Svizzera un'attività (continuativa) a tempo pieno (durante un periodo limitato di tempo) o che comunque non abbia il carattere di una semplice attività a tempo parziale, nel qual caso si applica l'apposita aliquota lineare per le attività accessorie (CDT n. 80.97.00171 del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 8t). Il significato di tale giurisprudenza è da ricercare nella differenza sostanziale esistente fra la situazione di chi, sempre sulla base di un permesso di tal genere, lavora a tempo pieno per 90 o 120 giorni consecutivi, per poi tornare nello Stato in cui risiede, e quella di chi invece "distribuisce" i 90 o 120 giorni sull'arco di un intero anno, lavorando a tempo parziale. È infatti evidente che chi lavorasse nel Canton Ticino, per esempio, da gennaio a giugno, e fosse poi assoggettato all'imposta sul reddito conseguito in tale semestre, con l'aliquota corrispondente al reddito stesso, sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto a chi lavora in Svizzera per tutto l'anno, per il fatto che sarebbe tassato con un'aliquota che è pensata per redditi annuali (CDT n. 80.97.00171 del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 8t). In un altro caso, relativo ad un dipendente del Conservatorio della Svizzera Italiana, questa Corte ha stabilito che l'annualizzazione del reddito si giustifica nel caso del contribuente assoggettato all'imposizione alla fonte che eserciti un'attività a tempo pieno o quasi per una parte dell'anno, mentre non si giustifica più quando l'attività è esercitata a tempo parziale lungo tutto l'anno civile (CDT n. 80.2001.00032 del 5 giugno 2001 in re P., in RDAT II-2001 n. 6t). Dunque, quando un contribuente, assoggettato all'imposta alla fonte, esercita un'attività a tempo pieno o quasi per una parte dell'anno, si giustifica l'annualizzazione del reddito, mentre non si giustifica più quando l'attività è esercitata a tempo parziale lungo tutto l'anno civile. In quest'ultimo caso, infatti, l'annualizzazione comporterebbe l'applicazione di un'aliquota calcolata includendo un reddito "virtuale", che avrebbe cioè potuto essere

percepito qualora il contribuente avesse lavorato a tempo pieno. 2.3.3. Nelle sue osservazioni al ricorso, l'UIF ha menzionato anche le disposizioni che concernono le basi temporali dell'imposta sul reddito, quando viene applicata la procedura di tassazione ordinaria. Secondo gli articoli 209 cpv. 2 LIFD (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2013) e 50 cpv. 2 LT, per periodo fiscale si intende l'anno civile. Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa fase. Per proventi periodici l'aliquota di imposta si determina tuttavia in funzione del reddito calcolato su 12 mesi; i proventi non periodici sono invece assoggettati a un'imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell'aliquota (articoli 40 cpv. 3 LIFD e 50 cpv. 3 LT). Se un reddito ha influenzato la situazione economica del contribuente (capacità contributiva) durante l'intero periodo di assoggettamento, si deve considerare non periodico (BUGNON, in: Noël/Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire sur la loi sur l'impôt fédéral direct, 2a edizione, Basilea 2017, n. 30 ad art. 40 LIFD, p. 913). Si tratta cioè di chiedersi se, qualora l'assoggettamento fosse durato l'intero anno, un determinato reddito sarebbe stato proporzionalmente più elevato. Se la risposta è affermativa, si tratta di un reddito periodico; se invece si ritiene che quel reddito sarebbe rimasto uguale anche in caso di assoggettamento per l'intero anno, si tratta di un reddito non periodico (KÖNIG/MADUZ, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a edizione, Basilea 2017, n. 15 e 16 ad art. 40 LIFD, p. 1003). (...)" (cfr. SCDT 80.2016.206 del 20 marzo 2017, consid. 2.3.2, 2.3.3.) 2.10. La Cassa, per definire il reddito disponibile residuale dell'assicurata per il periodo da aprile a settembre 2016, rettamente si è basata sulle condizioni economiche dell'unità di riferimento (composta da 3 persone, e più precisamente dai signori _____ e dal figlio della ricorrente) relative a quei sei mesi. In seguito, la Cassa ha sommato gli stipendi mensili percepiti dalla ricorrente nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2016 (fr. 288.50; 1'143.30; 1'453.15; 2'639.30; 2'746.10; 1'335.70; cfr. doc. 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e), conseguiti dalla ricorrente per l'attività lucrativa svolta alle dipendenze del _____ di _____ (cfr. doc. 2), ottenendo un ammontare complessivo di Fr. 9'606.05, cifra che risulta anche dal certificato di salario relativo a quel periodo (cfr. doc. 2b). Il suo reddito è in seguito stato calcolato dapprima mensilmente ed in seguito su base annua come segue: $\text{Fr. } 9'606.05 / 6 \times 12 = \text{Fr. } 19'212.--$ Al totale di Fr. 19'212.-- devono essere aggiunti Fr. 2'400.-- annui, pari a Fr. 200.-- mensili, percepiti a titolo di assegni familiari per il figlio _____ (cfr. doc. 7b, 7c, 7d). In conclusione, il reddito annuo della ricorrente percepito tramite l'attività lavorativa ammonta a Fr. 21'612.--, come rettamente stabilito dalla Cassa nella decisione su reclamo del 15 gennaio 2018 (cfr. doc. 19, 19a, 19b, 19c, 19d). All'importo di Fr. 21'612.-- vanno infine aggiunte le rendite del marito pari a Fr. 38'544.-- e Fr. 11.-- di sostanza, voci peraltro rimaste dalla ricorrente incontestate. Pertanto, il reddito globale computabile LAPS determinante per stabilire l'ammontare dell' AFI effettivamente spettante all'insorgente per i mesi da aprile a settembre 2016 corrisponde, quindi, a Fr. 60'167.-- come emerge dal calcolo effettuato dalla Cassa. Di conseguenza vi è un'eccedenza di reddito annuo LAPS pari a Fr. 7'311.--, superiore al massimo che è pari, conformemente all'art. 49 LAF, a Fr. 6'750.-- (cfr. doc. 7b, 7c, 7d). La ricorrente non aveva quindi diritto, nel periodo che va da aprile a settembre 2016, all'assegno AFI, e deve di conseguenza, restituire l'intero importo già incassato in quei mesi, pari a Fr. 4'578.-- (Fr. 763.--/al mese). La mancata annualizzazione del reddito in talune circostanze, a livello fiscale, è irrilevante nel presente caso. Le norme da applicare e gli obiettivi perseguiti dal Legislatore sono infatti diversi.

2.11. Da ultimo i signori _____, nel reclamo del 17 novembre 2016, hanno chiesto di poter beneficiare del condono, sostenendo che “(...) ci mette in grandi difficoltà qualora dobbiamo restituire l’importo indicato. Infatti, con la nostra situazione familiare e finanziaria, non siamo assolutamente nella condizione di rimborsare la cifra, di sicuro non in un’unica soluzione (...)” (cfr. doc. 6). La Cassa, dal canto suo, sostiene, nella decisione su reclamo del 15 gennaio 2018, che “(...) con il reclamo del 17 novembre 2016 i reclamanti chiedono anche che l’importo totale da restituire sia interamente condonato. Come descritto sulla decisione di restituzione del 31 ottobre 2016, la richiesta di condono deve essere inoltrata entro trenta giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è cresciuta in giudicato (...)” (cfr. doc. 19). Chiamata a pronunciarsi in merito questa Corte conferma quanto sostenuto dalla Cassa, ovvero che, per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell’11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009). In una sentenza pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996, pag. 267, l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo grave deve essere negata laddove i mezzi provenienti dal versamento degli arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo il rimborso. Ciò vale anche per i casi in cui, nonostante ci si debba attendere un ordine di restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente, si è disposto altrimenti delle ulteriori prestazioni riconosciute retroattivamente (cfr. STF 9C_728/2016 del 26 ottobre 2017 consid. 1.2.; STF 9C_139/2015 del 9 marzo 2015 consid. 6). Di conseguenza gli atti vanno trasmessi alla Cassa affinché, una volta passata in giudicato la presente sentenza riguardante la restituzione delle prestazioni assistenziali, verifichi, tenendo conto di quanto appena esposto, se nella fattispecie l’onere gravoso - e quindi il condono - può o meno essere negato per principio senza specifico esame delle relative condizioni. Nel caso in cui la possibilità di un condono non sia esclusa a priori, andranno vagliati, in ossequio alla giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.6.), i requisiti della buona fede, rispettivamente dell’onere troppo grave (cfr. art. 26 cpv. 3 Laps). 2.12. Alla luce di tutto quanto esposto, ritenuto che, ad eccezione unicamente del reddito dell’attività lucrativa esercitata dalla ricorrente nei mesi da aprile a settembre 2016 presso il _____ di _____, non sono state contestate altre voci dei calcoli effettuati dalla Cassa per determinare l’importo degli assegni integrativi, e nemmeno il principio della restituzione in quanto tale, e ritenuto anche che, prendendo in considerazione il reddito complessivo calcolato dalla Cassa (cfr. consid. 2.8. i.f.), non esiste più una lacuna di reddito Laps, è quindi a giusto titolo che la ricorrente deve restituire l’AFI già incassati durante quei sei mesi, pari quindi a Fr. 4'578.-- (Fr. 763.--/al mese). Di conseguenza la decisione su reclamo del 15 gennaio 2018 deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.